

N.R.G. 1330/2016

S.N.E. 975

CRON. 1845

R.P. 1443



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:

- | | | |
|-------------------------|------------|---------------------|
| 1) dott. Egiziano | di Leo | Presidente relatore |
| 2) dott. Matteo Antonio | Sansone | Consigliere |
| 3) dott. Maria Teresa | Giancaspro | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 975/2019

nella causa civile di appello avverso la sentenza n. 1292 emessa dal Tribunale di Trani - Sezione Civile, in data 21.07.2015, iscritta al n. 1330 Ruolo Gen. 2016;

Oggetto : risarcimento danni da inadempimento contrattuale;

TRA

LAMANUZZI GRAZIA, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto d'appello, dagli avv.ti Guido Giannubilo e Cecilia Lorusso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Giovanni D'Innella, in Bari;

APPELLANTE PRINCIPALE

E

ISTITUTO DI VIGILANZA [REDACTED]

in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso



dagli avv.ti [REDACTED] ed [REDACTED], giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [REDACTED], in Bari;

APPELLATO

NONCHÉ CONTRO

[REDACTED], in persona del titolare [REDACTED], rappresentata e difesa, in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, dall'avv. [REDACTED], ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo, in Bisceglie;

APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE

All'udienza collegiale del 23 novembre 2018 la causa veniva assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni, formulate dai procuratori delle parti:
per l'appellante: l'avvocato Cecilia Lorusso, anche in sostituzione dell'avv. Guido Giannubilo, così precisa le conclusioni: *"Voglia l'On.le Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza: - accogliere l'appello proposto e, di conseguenza, riformare totalmente la sentenza impugnata e per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro o in maniera proporzionale in base al grado di responsabilità attribuita loro dal magistrato, al pagamento in favore dell'attrice a titolo di risarcimento danni la somma di € 22.420,00 oltre interessi e svalutazione o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia in base ai conteggi riportati nella narrativa al paragrafo "F". Con vittoria di spese, competenze e onorari tutti del doppio grado di giudizio. Chiede rigettarsi le conclusioni e le richieste rassegnate da ciascun appellato"*;
per l'appellato Istituto di Vigilanza: l'avvocato [REDACTED] in sostituzione degli avv.ti [REDACTED], precisa le conclusioni riportandosi a quelle

Edile



precisate nella comparsa di costituzione in appello, ed insistendo per l'integrale

accoglimento delle stesse;

per l'appellata e appellante incidentale [REDACTED] l'avv. [REDACTED] precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti, insistendo per l'accoglimento delle stesse.

- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -

Con atto di citazione notificato il 25 giugno 2005, LAMANUZZI GRAZIA conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trani, l'ISTITUTO DI VIGILANZA [REDACTED] - [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED], titolare della ditta "[REDACTED]" per ivi sentirli condannare al risarcimento dei danni nella misura di € 22.420,00 o in quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre ai danni morali, per la cui quantificazione l'attrice si rimetteva all'equo apprezzamento del Giudice, ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c., attribuendo ai convenuti la violazione degli obblighi contrattuali assunti in relazione ad un furto perpetrato da ignoti presso l'immobile di sua proprietà.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.11.2005, si costituiva in giudizio l'ISTITUTO DI VIGILANZA [REDACTED] [REDACTED], eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto delle avverse pretese risarcitorie.

Anche la [REDACTED], con comparsa depositata il 31.05.2005, contestava in fatto e diritto le avverse doglianze, chiedeva il rigetto della domanda, non ravvisandosi alcun inadempimento imputabile alla deducente.



Con l'impugnata sentenza n.1929, pubblicata il 21.07.2015, il Tribunale di Trani - Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla suindicata domanda, così statuiva:

- 1) <<rigetta la domanda>>;
- 2) <<spese compensate>>.

Avverso tale pronuncia proponeva appello, con atto di citazione notificato il 22/07/2016, l'originaria attrice, rassegnando le seguenti conclusioni:

"1) accogliere l'appello proposto e, di conseguenza, riformare totalmente la sentenza impugnata e per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro o in maniera proporzionale in base al grado di responsabilità attribuita loro dal Magistrato, al pagamento in favore dell'attrice a titolo di risarcimento danni la somma di € 22.420,00 oltre interessi e svalutazione o quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, in base ai conteggi riportati nella narrativa al paragrafo "F". Con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti del doppio grado del giudizio.

Costituitosi in giudizio, con comparsa depositata il 22 dicembre 2016, l'appellato ISTITUTO DI VIGILANZA [REDACTED] - [REDACTED] chiedeva, in rito, dichiararsi inammissibilità dell'appello; nonché l'integrale rigetto dello stesso, in quanto infondato.

L'appellata [REDACTED], a sua volta, chiedeva la declaratoria di inammissibilità dell'appello, ovvero, in subordine, il rigetto dello stesso in quanto infondato. Spiegava, altresì, appello incidentale, chiedendo la riforma della impugnata sentenza nel punto in cui statuisce la compensazione delle spese, con conseguente condanna della LAMANUZZI GRAZIA al pagamento delle spese di lite di primo grado in favore di essa appellante incidentale, da



distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario; chiedeva, infine, condannarsi l'appellante principale al pagamento delle spese di lite del grado di appello, sempre con distrazione in favore del difensore antistatario.

All'udienza collegiale del 23 novembre 2018 la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva definitivamente assegnata a sentenza, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.

- MOTIVI DELLA DECISIONE -

Prima di entrare nel merito del gravame, è opportuno ripercorrere l'iter processuale della causa.

L'odierna appellante conveniva in giudizio le due ditte appellate perché fossero condannate al risarcimento del danno – quantificato nella misura di € 22.420,00 – dovuto a titolo di responsabilità contrattuale ex artt.1176 e 1218 c.c.

In particolare, la sig.ra LAMANUZZI aveva subito, in data 25.08.04, presso la propria villa sita in Bisceglie, alla vira Crosta, n. 32, utilizzata prevalentemente nel periodo estivo, il furto di una serie di beni elencati nella denuncia presentata ai Carabinieri, ed in particolare gioielli e valori custoditi in cassaforte, la cui identità è stata provata, nel giudizio di prime cure, a mezzo di prova testimoniale, nonché con l'esibizione dei certificati d'acquisto.

La LAMANUZZI aveva stipulato con l'ISTITUTO DI VIGILANZA (che nel giudizio ha confermato tale circostanza) un contratto che prevedeva il servizio di radio vigilanza con pronto intervento su allarme segnalato e un servizio allarme rapina e alimentazione; inoltre, l'odierna appellante principale, conveniva con la ditta [REDACTED] un ulteriore contratto che prevedeva l'attivazione del servizio "prova automatica di sopravvivenza", attivato in data 21.08.04.



Avendo subito il furto dei suddetti beni, la LAMANUZZI conveniva in giudizio le ditte odierne appellate perché fossero condannate al risarcimento dei danni conseguenti l'inadempimento contrattuale. Infatti, secondo la tesi di parte attrice, entrambe le convenute sarebbero venute meno ai doveri discendenti dai contratti tra loro intercorsi.

Tuttavia, il giudice di primo grado ha rigettato la domanda attorea, ritenendo non provato l'inadempimento né dell'ISTITUTO DI VIGILANZA, né della [REDACTED].

Ciò premesso, con un **unico, articolato, motivo di gravame**, la sig.ra LAMANUZZI lamenta un cattivo governo, operato dal giudice di prime cure, dei principi in punto di inadempimento contrattuale e di conseguente responsabilità.

Sostiene, infatti, che il primo giudice abbia errato nell'aver ritenuto infondata la domanda in quanto l'originaria attrice non avrebbe dimostrato *“né documentalmente (come avrebbe dovuto, esibendo il contratto, che manca, o una scrittura successiva) né per testimoni gli specifici obblighi a carico dell'Istituto di Vilanza ed in particolare il comportamento da tenere in caso di segnalazione di avaria e ancor più specificamente l'obbligo di intervenire in loco o di informare al proprietario o il fiduciario”*.

L'appello proposto è parzialmente fondato, nei limiti di quanto di seguito sarà precisato.

La regola probatoria applicabile alla responsabilità c.d. *contrattuale* ex art. 1218 c.c. impone che *“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,*



limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento" (Sez. Un., Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).

Sulla scorta dei menzionati principi, ormai consolidati nella giurisprudenza, deve evidenziarsi che la LAMANUZZI non doveva provare altro se non la sussistenza del rapporto contrattuale con le odierne appellate. In realtà, tale fatto non è stato oggetto di contestazione, pur non essendo stato esibito il contratto intervenuto tra l'appellante e l'ISTITUTO DI VIGILNZA appellato; anzi, proprio quest'ultimo ha ammesso tale fatto (v., pag. 7 della comparsa di costituzione in appello, nonché seconda pagina di quella in primo grado), e pertanto deve ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.

L'onere probatorio, pertanto, si sposta sulle originarie convenute, che



avrebbero dovuto provare di aver correttamente adempiuto.

Orbene, deve escludersi la responsabilità contrattuale dell'appellata [REDACTED], poiché è stato provato che il dispositivo di "*prova automatica di sopravvivenza*", così come gli altri dispositivi di sicurezza forniti dalla ditta appellata in esecuzione del contratto, hanno correttamente funzionato.

Infatti, alle ore 21.53 il dispositivo in esame aveva trasmesso alla centrale operativa dell'Istituto di Vigilanza il segnale di "*mancata sopravvivenza*", così indicando un'anomalia non specifica procurata all'impianto. Il regolare funzionamento dell'impianto è dimostrato, ancora, dalla corretta trasmissione del segnale di "*rapina in corso*" all'Istituto di vigilanza. Quanto sopra è stato correttamente rilevato dal giudice di prime cure.

Pertanto, la domanda promossa nei confronti della [REDACTED] è sicuramente infondata e va rigettata.

Diverse considerazioni sono necessarie con riferimento all'ISTITUTO DI VIGILANZA. Quest'ultimo, come assodato, era incaricato della protezione interna della villa, dovendo garantire la prestazione di "*servizio di radio vigilanza con pronto intervento su allarme segnalato ventiquattro ore su ventiquattro dietro corrispettivo*".

Tale prestazione era dovuta, senz'altro, nel caso in cui veniva segnalata un'effrazione alla villa, ovvero nel caso di trasmissione del segnale anti rapina. L'ulteriore inserimento del dispositivo "*prova automatica di sopravvivenza*" consentiva di inviare alla centrale operativa dell'istituto di vigilanza un segnale radio che segnalava il mancato funzionamento dell'impianto di sicurezza per una qualsiasi anomalia.

Tale dispositivo, in particolare, consentiva di segnalare alla centrale



operativa dell'ISTITUTO una qualunque anomalia non specifica procurata all'impianto, dunque anche l'eventuale disattivazione, operata da malviventi, proprio per aggirare il sistema di allarme periferico e volumetrico.

Da quanto sopra, consegue che l'ISTITUTO DI VIGILANZA si è effettivamente reso inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali assunti, e, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, deve ritenersi responsabile dei danni patiti dalla LAMANUZZI, in quanto direttamente conseguenti al detto inadempimento.

Come noto, infatti, il contratto deve essere eseguito nel rispetto del principio di buona fede, ai sensi dell'art. 1375 c.c., nonché, a norma dell'art. 1176 c.c. secondo il canone della diligenza, richiesta anche dalla "*natura dell'attività esercitata*".

La Suprema Corte, peraltro, ha chiarito che è compito del giudice di merito verificare che il professionista abbia adempiuto attenendosi agli *standards* obiettivi in relazione alla specifica attività svolta (cfr., *ex multis*, Cass., sez. III, sent. n. 3176 del 18-02-2016).

Fatta questa premessa, è emerso – anche per espressa ammissione dell'appellato ISTITUTO DI VIGILANZA – che lo stesso si era impegnato nei confronti della LAMANUZZI (con contratto sottoscritto in data 01-01-2003) a garantire il servizio di radio vigilanza con pronto intervento presso l'immobile di proprietà della predetta odierna appellante. Tale servizio, per quanto espressamente comprendesse l'intervento in caso di allarme segnalato, nonché il servizio rapina, doveva necessariamente ricomprendere qualsiasi segnalazione idonea a prevenire il rischio di furti o rapine presso l'immobile soggetto a vigilanza.

Infatti, il Collegio condivide quanto insegna la Suprema Corte quando



afferma che *“in tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, dell'interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta del contratto ed allo scopo pratico perseguito dalle parti, oltre che dell'interpretazione secondo buona fede, che si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte”* (Cass., sez. III, sent. n. 6675 del 19-03-2018).

Se, pertanto, lo scopo perseguito dalle parti era assicurare il servizio di pronto intervento per garantire la sicurezza dell'immobile, dei valori in esso custoditi e delle persone che vi abitavano, non può negarsi come il dispositivo di *“prova automatica di sopravvivenza”* era finalizzato, *in primis*, a far fronte alle eventuali manomissioni del servizio di allarme idonee ad escluderne il funzionamento, così da consentire ai ladri di operare *“indisturbati”*.

Sotto questo profilo, non può negarsi come l'ISTITUTO DI VIGILANZA sia venuto totalmente meno all'obbligo di eseguire il contratto secondo buona fede, né ha fornito adeguata prova contraria sul punto. Ciò è dimostrato dal fatto che ricevuto, alle ore 21.53 il segnale di *“mancata sopravvivenza”*, presso la centrale operativa dell'ISTITUTO stesso, nessuno si adoperava, almeno, a segnalare l'anomalia al proprietario o al fiduciario, così da sincerarsi quantomeno sulla necessità dell'eventuale intervento, e così da consentire al proprietario di attivarsi al fine di accertare l'accaduto.

Né era sufficiente, a riguardo, affermare che l'intervento non fosse previsto nel caso di segnale di mancata sopravvivenza, in quanto - come detto - il dispositivo in oggetto era comunque finalizzato ad assicurare una maggiore



sicurezza della villa, onde prevenire il rischio di elusione del sistema di allarme.


Pertanto, la diligenza minima richiesta dalla natura dell'incarico svolto dall'ISTITUTO DI VIGILANZA imponeva, quantomeno, di attivarsi a trasmettere al proprietario o al fiduciario la segnalazione, così da poter valutare compiutamente la situazione e il da farsi. Afferma a riguardo la Suprema Corte che *"la responsabilità dell'istituto di vigilanza che abbia omissso di adottare le misure convenute o comunque necessarie a sventare tempestivamente il furto si estende all'intero contemuto dell'abitazione da proteggere ed obbliga il responsabile al risarcimento dei danni, commisurati al valore dei beni danneggiati o sottratti"* (in termini, Cass. sez. III, sent. n. 16195 del 30/07/2015).

Solo l'ISTITUTO DI VIGILANZA, pertanto, è tenuto a rispondere nei confronti dell'appellante dei danni conseguenti al suo inadempimento.

Quanto alla misura del risarcimento dovuto, gli odierni appellati si sono limitati, in primo grado, ad una generica contestazione che, tuttavia, non risulta idonea ad escludere l'operare della regola di cui all'art. 115 c.p.c.

Nondimeno, dovendosi ricorrere, nel caso di specie, ad una valutazione meramente equitativa, deve evidenziarsi come la valutazione operata dall'appellante appaia equa, in quanto, pur nella difficoltà di dimostrare la precisa entità dei danni subiti, ha quanto meno offerto, a mezzo di prova testimoniale ed anche a mezzo di prove meramente presuntive (vedasi i documenti di acquisto prodotti), elementi idonei circa la natura e il valore degli oggetti sottratti, sì da giustificare la condanna del responsabile al pagamento della somma richiesta.

La valutazione deve ritenersi equa anche nei confronti del danneggiante,



poiché l'esistenza del danno è certa e la somma richiesta dalla LAMANUZZI non è manifestamente sproporzionata per eccesso, in relazione all'importo dei danni da risarcire (v. in questo senso, la citata sentenza della Suprema Corte, n. 16195/2015).

La domanda proposta dalla LAMANUZZI, pertanto, seppur limitatamente al solo ISTITUTO DI VIGILANZA, merita accoglimento.

Spetta all'appellante, sul credito come sopra riconosciuto, oltre agli interessi legali dal dì della domanda al soddisfo, anche la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, trattandosi di debito di valore (cfr. Cass., Sez. III, Sentenza n. 13225 del 27/06/2016).

È possibile ora affrontare l'appello incidentale spiegato dalla ditta [REDACTED], che deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. applicabili *ratione temporis*. Sostiene l'appellante incidentale l'ingiustizia della sentenza gravata, in quanto la stessa ha compensato le spese di giudizio pur non rilevando alcuna responsabilità della [REDACTED]

Stante la soccombenza, in primo grado, dell'attrice nei confronti della [REDACTED] e fermo restando che non sussisteva alcuno dei *giusti motivi* idonei – secondo l'allora vigente art. 92 c.p.c. – a giustificare la compensazione delle spese, l'appello incidentale merita integrale accoglimento, di talchè la LAMANUZZI è tenuta a rifondere alla [REDACTED] delle spese di lite di primo grado, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Dall'accoglimento dell'appello incidentale consegue la condanna della LAMANUZZI alla rifusione delle spese di lite anche del secondo grado di giudizio, sempre con distrazione in favore dell'avv. [REDACTED], antistatario.

Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del giudizio principale, e



stante la soccombenza dell'appellato ISTITUTO DI VIGILANZA, quest'ultimo è tenuto a rifondere, nei confronti della LAMANUZZI, le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio.

- P. Q. M. -

La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n.1292 emessa il 21-07-2015 dal Tribunale di Trani - Sezione Civile, proposto da LAMANUZZI GRAZIA, con atto di citazione notificato in data 22-07-2016, nel contraddittorio con gli appellati, ISTITUTO DI VIGILANZA [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] di [REDACTED], nonché sull'appello incidentale spiegato da quest'ultimo, così decide:

- 1) accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l'appellato ISTITUTO DI VIGILANZA [REDACTED] [REDACTED] al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione degli obblighi contrattuali, ex artt. 1176 e 1218 c.c., nella misura di € 22.420,00, oltre rivalutazione monetaria, secondo gli indici pubblicati dall'ISTAT, e interessi al tasso legale, da calcolarsi non già sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, bensì anno per anno sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione;
- 2) condanna l'appellato ISTITUTO DI VIGILANZA alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese di lite che liquida per compensi, quanto al primo grado, in € 4.835,00, oltre € 178,00 per spese borsuali, e, quanto al presente, in € 3.777,00 a titolo di compenso, oltre a € 382,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, e agli oneri accessori come per legge.



3) in accoglimento dell'appello incidentale, condanna l'appellante principale a rifondere all'appellata [REDACTED] le spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi, quanto al primo grado, in € 4.835,00 e, quanto al presente, in € 3.777,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15%, e agli oneri accessori (IVA e CPA), come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 29 marzo 2019

Il Presidente estensore

dott. Egiziano di Leo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 29 APR 2019
IL CANCELLIERE
(FRANCESCO BATTISTA)

